



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E DEL PATRIMONIO

Responsabile di settore Marialuisa GUIGLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19449 del 27-08-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 23000 - Data adozione: 10/10/2024

Oggetto: Acquisizione definitiva del terreno censito al CT di Pistoia foglio 234, particella 492 - esecuzione dell'Ordinanza della Corte d'Appello del 4 giugno 2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/10/2024

Numero interno di proposta: 2024AD025182

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 con il quale venivano individuati i beni e le risorse da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi di cui al decreto legislativo 112/1998, in materia di viabilità e, in particolare:

- il comma 2 dell'articolo 8 ai sensi del quale *“resta di competenza dell'Anas il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2000 entro la chiusura del medesimo esercizio”*;
- il comma 3 dell'articolo 8 ai sensi del quale *“restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000 e ss. mm. ii. con il quale si trasferivano al Demanio della Regione Toscana le strade di interesse regionale e quindi anche la Strada 435 “Lucchese”, in particolare:

- il comma 2 dell'articolo 2 ai sensi del quale *“le strade o i tronchi di strade oggetto del presente decreto” sono stati trasferiti con pertinenze e accessori relativi “nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna”*;
- il comma 1 dell'articolo 3 secondo cui *“le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti e assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3”*;
- il comma 3 dell'articolo 3 secondo cui *“Resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'ANAS la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti”*;

Visto il successivo verbale di consegna e trasferimento delle strade tra ANAS, Agenzia del Demanio e Regione Toscana del 28 settembre 2001 e quindi anche della Strada 435 “Lucchese”;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39);

Visto il regolamento di Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77);

Vista la delibera di Giunta regionale 30 settembre 2024, delibera n. 1052 (Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011);

Vista la delibera della Giunta Regionale del 9 settembre 2024 n. 1021 (Articolo 28bis della Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 2015, “Disposizioni in materia di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale e relative procedure contabili”. Prenotazione della spesa.);

Visto il decreto dirigenziale del 14 ottobre 2020 n. 16876 (Acquisizione in proprietà alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 - terreno Comune di Pistoia f 234 plla 492 - approvazione valutazione indennizzo e impegno di spesa);

Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 2019, n.19411 (Sentenza TAR TOSCANA n. 922/18 - Indennizzo per occupazione senza titolo terreni nel Comune di Pistoia per realizzazione variante stradale SS 435);

Dato atto che, con determinazione del Prefetto di Pistoia n° 213 del 12.02.1997, veniva effettuata l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica consistente nella costruzione della Variante della ex S.S. 435 "Lucchese" tra le località Masotti e Pontelungo, della lunghezza di 2.989 metri e della larghezza della piattaforma stradale di 10,50 metri, per la durata di cinque anni;

Preso atto che alla scadenza del suddetto decreto prefettizio non veniva emesso il decreto di esproprio, né da parte dell'Anas e nemmeno da parte della Regione Toscana alla quale era stata trasferita la "Variante Lucchese";

Dato atto che i lavori dell'opera pubblica, iniziati in data 14 gennaio 1997 si concludevano in data 27 luglio 2001 e venivano sottoposti a collaudo il 10 febbraio 2005;

Preso atto del frazionamento del 7/12/2001 n. 169407 con cui veniva individuata l'esatta porzione di terreno oggetto della procedura espropriativa, che attualmente risulta identificata catastalmente al CT di Pistoia f. 234 p.lla 492 per mq 2750;

Preso atto che ANAS spa il 7.12.2001 ha proceduto ad intestare catastalmente il bene in parola al Demanio dello Stato - Ramo Strade per la proprietà e ad Anas Spa per l'uso, in forza dell'art. 43 del T.U. 327/2021, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale, 4-8 ottobre 2010, n. 293, prima della fine del procedimento di esproprio del bene oggetto del presente atto;

Preso atto del ricorso n. 869/2014 proposto dal Soggetto 1, identificato nell'allegato B al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nei confronti anche della Regione Toscana per l'accertamento della mancata conclusione del procedimento espropriativo e la richiesta di risarcimento del danno conseguente all'illegittima occupazione;

Preso atto della sentenza n. 1059/2017 del TAR Toscana in cui viene rilevato che:

Alla Regione Toscana competono le valutazioni e le responsabilità di cui al procedimento regolato dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/01, ovvero la individuazione delle ragioni di interesse pubblico che giustificano l'acquisizione della proprietà del bene inciso al patrimonio dell'ente o, in alternativa, la restituzione dello stesso. E ciò, sia perché di fatto la Regione Toscana è il soggetto detentore qualificato del bene, sia perché ad esso, a far tempo dalla consegna, da parte dell'Agenzia del demanio (28 settembre 2001), incombeva l'onere di promuovere e sollecitare la tempestiva emissione del decreto di esproprio da parte del titolare del potere espropriativo, ossia l'ANAS (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 17 settembre 2015, n. 18236). In ogni caso è evidente che l'ANAS non avendo più la disponibilità del bene non potrebbe più compiere quella valutazione comparativa tra l'interesse pubblico e privato cui rimanda il citato art. 42 bis, co. 1, del D.P.R. 327/2001;

Rilevato che con la medesima sentenza del TAR Toscana erano disposti:

- l'obbligo di Regione Toscana di *"esercitare entro un congruo termine il potere di cui all'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 stabilendo con adeguata motivazione se intende procedere alla restituzione del bene, previa riduzione in pristino (possibilità peraltro già negata dalla medesima nelle proprie difese), ovvero adottare un provvedimento di acquisizione, non*

retroattiva, al suo patrimonio indisponibile corrispondendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito per l'illegittimo spoglio";

- l'esecuzione di una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi degli artt. 63 ss. c.p.a. riguardo al calcolo dell'ammontare del risarcimento del danno per illegittima occupazione di alcuni beni, tra cui quello in parola da parte di Regione Toscana;
- il rinvio per la trattazione della causa in relazione alla quantificazione del danno da occupazione abusiva;

Considerata che il TAR Toscana, con la sentenza n. 922/2018, nel prendere atto della volontà della Regione Toscana di acquisire a sanatoria il bene sul quale era stata realizzata l'opera pubblica, statuiva sulla suddetta quantificazione del danno da occupazione abusiva e condannava la medesima a risarcire il danno da mancato godimento, quantificato in base alla "Verificazione ai sensi dell'art. 63 del Codice del processo amministrativo del 25 ottobre 2017", redatta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pistoia, Ufficio provinciale territorio in euro 17.549,35;

Dato atto che, con il decreto dirigenziale 19411/2019, è stata liquidata la somma di euro 17.549,35, come disposto dalla sentenza del TAR Toscana n. 922/2018 a favore del soggetto 1;

Rilevato che, successivamente, con il decreto dirigenziale 16876/2020 venivano disposti

- l'acquisizione alla proprietà della Regione Toscana del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Pistoia al foglio 234 particella 492;
- l'approvazione del documento denominato "Valutazione dell'indennizzo", e gli indennizzi ivi determinati per l'occupazione senza titolo di parte del terreno di proprietà del Soggetto 1, allegata al medesimo atto;
- l'impegno a favore del soggetto 1 per la somma di euro 42.155,20 quale indennizzo per il danno subito, sul capitolo 71907 (codice V livello 2.02 .02 .01.999 altri terreni n.a.c., viabilità stanziamento puro) del bilancio gestionale 2020;

Preso atto che il soggetto 1 ha adito la Corte d'Appello di Firenze con ricorso ex art. 702 bis del c.p.c. n. 2122/2020, il quale veniva definito con Ordinanza del 4 giugno 2024, alla quale si dà esecuzione con il presente decreto;

Rilevato che nei conteggi effettuati da parte della Regione Toscana, approvati con decreto 16876/2020, parte ricorrente ha contestato:

- la mancata applicazione, per la superficie residua dal frazionamento del 7 dicembre 2001 sopracitato, dell'art. 33 del D.P.R. 327 del 1001, secondo il quale: "*Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore*";
- la detrazione dell'indennità aggiuntiva;

Preso atto che, pertanto, nell'Ordinanza di cui all'allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, la Corte d'Appello di Firenze:

1. in parziale accoglimento della domanda, dichiara tenuta e condanna la resistente Regione Toscana a corrispondere al soggetto n. 1 per il titolo di cui al ricorso complessivi € 137.200,99=, oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo, come in parte motiva;
2. *compensa per un terzo i compensi di lite e condanna la resistente Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente dei rimanenti due terzi di detti compensi che liquida, nell'intero, in complessivi € 13.500,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;*

Rilevato che gli interessi legali da corrispondere al soggetto 1, calcolati secondo le indicazioni dell'Ordinanza del 4 giugno 2024, ammontano a euro 11.307,62;

Rilevato che con la delibera della Giunta Regionale n. 1021/2024 viene disposto di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle obbligazioni insorte a seguito dell'ordinanza del 4/06/2024 della Corte di Appello di Firenze per il contenzioso RG 2122/20 e nello specifico le spese di giudizio e gli interessi legali sul capitale di euro 137.200,99;

Considerato che con la medesima DGR 1021/2024 veniva dato atto che:

L'importo complessivo di euro 24.439,70= relativo al riconoscimento del debito fuori bilancio per la quota a carico della Regione Toscana derivante dal sopraindicato provvedimento esecutivo, risulta attualmente disponibile nell'ambito degli stanziamenti del capitolo n. 74091 "Fondo spese legali" (stanziamento AVANZO) del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024 e che, con successiva variazione di bilancio in via amministrativa, tali risorse saranno stornate sui pertinenti capitoli di bilancio come di seguito indicato:

- euro 11.307,62= , per interessi legali, a capitolo 13312/U "Interessi legali da contenzioso", stanziamento AVANZO;

- euro 13.132,08= , per spese di lite, al capitolo 13237 "Attività finalizzate alla tutela giudiziaria dei diritti della Regione Toscana ed Enti dipendenti", stanziamento AVANZO;

al fine di garantire la copertura finanziaria per l'adempimento dell'obbligazione derivante dal provvedimento esecutivo di cui al precedente punto 1";

Considerato che la delibera sopracitata altresì stabilisce di incaricare:

- la competente struttura della Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza dei luoghi di lavoro di predisporre i successivi atti necessari a liquidare gli interessi legali;
- l'Avvocatura Regionale, Affari Legislativi e Giuridici, di predisporre gli atti necessari a liquidare le spese di giudizio;

Considerato, pertanto, che è necessario assumere a favore del soggetto 1, meglio individuato nell'allegato B al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, l'impegno dell'importo complessivo di euro 95.045,79 (novantacinquemilaquarantacinque/79) sul capitolo 71907 (stanziamento puro) del bilancio gestionale 2024, che presenta la necessaria disponibilità, a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e per il risarcimento del danno subito dallo stesso soggetto 1, sul bene posto in Comune di Pistoia e identificato al Catasto Terreni al foglio 234 particella 492 dello stesso Comune per un totale di 2750 mq — quota di proprietà 1/1;

Considerato, inoltre, che è necessario assumere a favore del soggetto 1, meglio individuato nell'allegato B al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, l'impegno dell'importo complessivo di euro 11.307,62 a valere sulla prenotazione n. 20241912 sul capitolo 13312/U "Interessi legali da contenzioso" (stanziamento AVANZO) del bilancio 2024-26, esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità, a titolo di interessi legali da corrispondere al soggetto 1, calcolati secondo le indicazioni dell'Ordinanza del 4 giugno 2024;

Dato atto che Regione Toscana deve essere mantenuta indenne da ANAS SpA dalle conseguenze dovute alla applicazione dell'art 42 bis DPR 8 giugno 2001 n. 327 per la mancata conclusione da parte di ANAS SpA del procedimento espropriativo descritto in narrativa del presente atto, ai sensi dei DPCM sopracitati e secondo la sentenza del TAR Toscana n. 1059/2017 e sulla base delle conclusioni dell'Ordinanza della Corte d'Appello di Firenze del 4 giugno 2024;

Richiamata integralmente la sentenza del TAR 1059/2017, la quale ha affermato che:

Va tuttavia precisato che, in forza del consolidato principio per cui la responsabilità del danno da occupazione appropriativa è addebitabile al titolare del potere espropriativo, e cioè al soggetto tenuto al rispetto delle norme sull'espropriazione, ove l'opera pubblica sia stata realizzata da un diverso soggetto, quest'ultimo, in tanto può essere ritenuto autore dell'illecito e quindi responsabile del danno, in quanto al medesimo siano state trasferite le potestà relative al procedimento ablatorio (Cass. civ., sez.I, 18 settembre 2013 n. 21333; id. 26 luglio 2012 n. 13294; id., 30 marzo 2005 n. 6716).

Discende da tale affermazione, per un verso, che la Regione potrà richiedere all'ANAS di essere mantenuta indenne dalle conseguenze relative alla mancata conclusione del procedimento espropriativo e,

per altro verso, che il privato proprietario che abbia subito il danno rimane estraneo a tale rapporto, potendo rivolgere le sue pretese nei confronti della prima;

Verificato che ANAS è tenuta a rimborsare alla Regione Toscana l'importo di euro 106.214,21, così composto:

- pregiudizio patrimoniale euro 53.680,48;
- pregiudizio patrimoniale terreni agricoli euro 10.197,00;
- pregiudizio non patrimoniale euro 6.387,35;
- deprezzamento dei beni residui euro 35.949,38;

Accertato che è necessario trasmettere il presente decreto dirigenziale comprensivo dell'Ordinanza della Corte d'Appello di Firenze del 4/6/2024 ad ANAS SpA, chiedendo il rimborso della somma complessiva di euro 106.214,21 tramite girofondo sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 30938 sezione 311 entro 60 gg dalla notifica;

Premesso, inoltre, che, ai sensi dell'art. 42-bis, co. 4, del DPR 327/2001:

- il decreto dirigenziale 16876/2020 ha disposto l'acquisizione a favore di Regione Toscana del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Pistoia al foglio 234 particella 492;
- il pagamento delle somme dovute *ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14*, disposto con il presente atto comporta l'avveramento della condizione sospensiva al perfezionamento dell'acquisizione al patrimonio della Regione Toscana del bene sopra descritto;

Considerato, pertanto, che è necessario procedere alla registrazione del presente decreto dirigenziale, nonché, ai fini di trasparenza e pubblicità, alla trascrizione presso l'Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed alle volture catastali in favore della Regione Toscana;

Verificato che per quanto concerne le imposte di registro, ipocatastali e di bollo:

- i trasferimenti a titolo oneroso posti in essere ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 sono soggetti ad imposta di registro con le seguenti modalità:
 - a) si applica l'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986;
 - b) per i terreni agricoli, come nel caso di specie, l'aliquota dell'imposta di registro è del 15 per cento da applicare all'indennizzo per l'occupazione senza titolo, calcolato sulla base all'Ordinanza della Corte d'Appello di Firenze del 04/06/2024, pari a euro 20.581,00 (ventimilacinquecentottantuno/00);
- in virtù del cosiddetto "principio di assorbimento", citato nella circolare 2/E del 21 febbraio 2014 dell'Agenzia delle entrate, è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali degli atti assoggettati all'imposta di registro di cui all'articolo 1 della Tariffa e degli atti e delle formalità "direttamente conseguenti", posti in essere per curare gli adempimenti catastali e di pubblicità immobiliare;

Constatato, inoltre, che:

- il presente decreto dirigenziale, poiché sottoposto a condizione legale sospensiva, il cui avveramento si verifica con il pagamento delle somme dovute disposto dal presente atto, è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa pari a euro 155,00, ai sensi dell'art. 27 co. 4 del D.P.R. 131/1986;
- la relativa formalità di trascrizione è soggetta ad imposta catastale nella misura fissa di euro 50,00, nonché alla imposta ipotecaria, sempre in misura fissa, di euro 50,00;

Accertato, quindi, di dover impegnare a favore dell’Agenzia delle Entrate complessivamente (per gli oneri di registrazione e la trascrizione del presente decreto dirigenziale con la contestuale annotazione dell’avveramento della condizione sospensiva):

- euro 20.581,00 pari al 15 per cento dell’indennizzo da corrispondere a titolo di imposta di registro (comprensivi della misura fissa pari a euro 155,00);
- euro 100,00 per il pagamento delle imposte ipocatastali;

Rilevato che:

- ai sensi dell’art. 822 comma 2 c.c. fanno parte del demanio pubblico, fra l’altro, le strade, le autostrade e gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico;
- ai sensi dell’art. 42 bis, comma 1 del DPR 327/2001 l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile;
- ai sensi dell’art. 2 comma 1 del regolamento 61/R/2005: “I beni di proprietà della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell’articolo 822 e seguenti del codice civile”;
- secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. a), del regolamento 61/R/2005: *“Ai sensi delle disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia fanno parte del demanio regionale, se appartenenti alla Regione (...) le strade, le autostrade”*;

Considerato che alla luce del quadro normativo esposto, l’acquisizione delle strade e delle sue pertinenze fa confluire necessariamente i beni nel demanio pubblico, potendo il patrimonio indisponibile riguardare solo beni che non siano della specie di quelli elencati dalla legge come demaniali (tra cui le strade);

Considerato, quindi, che sussistono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per classificare il bene sopraccitato al demanio regionale (cat. D-A) ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a), del regolamento 61/R/2005;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 35 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, il terreno in oggetto si trova rispetto allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Pistoia in “Infrastrutture “Aree per la viabilità esistente” e in parte “territorio rurale”, ma totalmente per sovrapposizione in “fasce di rispetto stradale”, così come riportato nella Verificazione dell’Agenzia delle Entrate di cui alla sentenza TAR 922/2018 sopra citata e non è perciò dovuta l’applicazione del regime fiscale della ritenuta d’acconto ai sensi del codice IRPEF 1052 in base al comma 7 art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Preso atto che il titolare di incarico di E. Q. “Gestione amministrativa del patrimonio regionale” del Settore Amministrazione del personale e del patrimonio ha effettuato l’istruttoria, ai sensi dell’art. 5 (Responsabile del procedimento) della legge 241/1990;

Visti gli artt. 2643 e 2645 del Codice civile;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l’anno 2024);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023 n. 50 (Bilancio di Previsione Finanziario 2024- 2026);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto il regolamento di Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 - Ordinamento contabile della Regione Toscana) in quanto compatibile con il d.lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 gennaio 2024, n. 2 (Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026”);

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di concludere il procedimento disciplinato dall'art. 42 bis del DPR 327/2001 attivato con il decreto dirigenziale 16856/2020 e, pertanto, di acquisire definitivamente e formalmente il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Pistoia al foglio 234 particella 492;
2. di dare esecuzione a quanto disposto dalla Corte d'Appello di Firenze con l'Ordinanza del 4 giugno 2024 sul ricorso ex art. 702 bis del c.p.c. R.G. n. 2122/2020, di cui all'allegato A al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dover procedere, ai fini di quanto disposto al punto 2, al pagamento a favore del soggetto 1, di cui all'allegato B al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, di euro 137.200,99 quale somma a titolo di indennizzo ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, stabilita dall'Ordinanza della Corte d'Appello sopracitata;
4. di impegnare, pertanto, a favore del soggetto 1 la somma di euro 95.045,79 (novantacinquemilaquarantacinque/79) sul capitolo 71907 (stanziamento puro) del bilancio gestionale 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di liquidare contestualmente la somma di euro 95.045,79 (novantacinquemilaquarantacinque/79) a favore del soggetto 1 meglio descritto nell'allegato B al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale con imputazione all'impegno assunto al precedente punto 4);
6. di liquidare la somma di euro 42.155,20 (quarantaduemilacentocinquantacinque/20) a favore del soggetto 1 meglio descritto nell'allegato B al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale con imputazione all'impegno n. 8306 di euro 42.155,20 assunto con il decreto dirigenziale 16876/2020 sul capitolo 71907 (stanziamento puro) del bilancio gestionale 2020;
7. di dover impegnare, inoltre, a favore del soggetto 1 la somma di euro 11.307,62 a valere sulla prenotazione n. 20241912 sul capitolo 13312/U "Interessi legali da contenzioso" (stanziamento AVANZO), che presenta la necessaria disponibilità, a titolo di interessi legali, calcolati secondo le indicazioni dell'Ordinanza del 28 giugno 2024;
8. di liquidare la somma di euro 11.307,62 a favore del soggetto 1 con imputazione all'impegno assunto al precedente punto 7);
9. di dover procedere, ai fini di trasparenza e pubblicità, alla richiesta di trascrizione del presente decreto dirigenziale, ai sensi dell'art. 42-bis, co. 4, DPR 327/2001, presso l'Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed alle volture catastali relative al terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Pistoia al foglio 234 particella 492;
10. di dover impegnare la somma complessiva di euro 20.681,00 sul capitolo n. 71907 (stanziamento puro) del bilancio regionale 2024-2026, annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell'Agenzia delle Entrate – codice fiscale 06363391001 – codice SIBEC 80820, per il pagamento dell'importo di euro 20.581,00 per l'imposta di Registro ed euro 100,00 per le imposte ipocatastali inerenti l'acquisizione in oggetto;

11. di dare atto che la liquidazione delle imposte di cui al punto 10) avverrà, in base agli artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della legge di contabilità approvato con D.P.G.R. del 19 dicembre 2001 n. 61/R e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con successivi atti e con le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate;
12. di classificare l'immobile al demanio regionale (cat. D-A) ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), del regolamento 61/R/2005 per le motivazioni espresse in narrativa;
13. di dare atto che il presente provvedimento di acquisizione ai sensi del citato art. 42-bis:
 - è notificato al soggetto 1, di cui all'allegato B al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
 - è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 327/2001;
 - è trasmesso alla Corte dei Conti come disposto dall'art. 42 bis comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
14. di pubblicare il presente decreto sul BURT ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001;
15. di notificare, a cura del Settore scrivente, il presente decreto e richiedere contestualmente ad ANAS SpA il rimborso dell'imposta per un totale di euro 106.214,21 tramite girofondo sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 30938 sezione 311 entro 60 gg dalla notifica;
16. di assegnare al titolare di incarico di E.Q. "Gestione amministrativa del patrimonio regionale" del settore la responsabilità dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 5 (Responsabile del procedimento) della legge 241/1990.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Ordinanza

112face8b723ea81da73d90952bf2759d79d2b0f9de84621e59788854fa283c2

B

dati soggetto 1

1c685cb4dfcb2c5325650db048500fef6dbf554fd078d7d2e9ce79b054fdca4a

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE